



Municipio della Città del Vasto

Provincia di Chieti

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 29/04/2024

OGGETTO: ACCESSO DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE IN AREE DEMANIALI MARITTIME STAGIONE BALNEARE 2024

IL SINDACO

VISTA la Legge Regionale 17 aprile 2014 n. 19 con la quale la Regione Abruzzo ha manifestato la volontà di promuovere e disciplinare la tutela degli animali *“garantendo l’accesso alle spiagge di cani e gatti accompagnati dal proprietario o da altro detentore nel rispetto delle norme di sicurezza che prevedono l’uso del guinzaglio o della museruola”* (art. 1 comma 1);

PRESO ATTO che:

l’art. 1 comma 2 della summenzionata Legge Regionale, dispone che, *“I Comuni possono individuare, entro il 30 marzo di ciascun anno, le aree in cui è vietato l’accesso agli animali da affezione quali cani e gatti, con l’obbligo di prevedere almeno un tratto di spiaggia per il quale sia consentito l’accesso di detti animali, secondo le modalità normate dalla legge”*;

per le finalità di cui al medesimo comma 2, i concessionari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano, entro il 30 marzo di ogni anno, al comune, le misure limitative all’accesso degli animali alle spiagge;

VISTE le Deliberazioni della G.C. nn. 83, del 26/03/2015 e 202, del 03/08/2022, con le quali l’Amministrazione comunale ha individuato le spiagge libere dove è consentito l’accesso agli animali da affezione (cani e gatti) e precisamente:

1. Porzione di spiaggia libera di **Mottagrossa**, in corrispondenza dello spazio adibito a parcheggio – direzione Nord, con fronte mare mt 100 e profondità media mt 12;
2. Porzione di spiaggia libera a Sud della foce del **Torrente Lebba**, con fronte mare mt 100 e profondità media mt 10;
3. Porzione di spiaggia libera presso **“La Bagnante”** (Parte finale Lungomare E. Cordella), con fronte mare mt 37 e profondità media mt 9;
4. Porzione di spiaggia libera presso Località **Buonanotte**, confinante a Sud con la concessione demaniale marittima *“Hotel Montecarlo”* e in direzione Nord con la concessione demaniale marittima *“Hotel Perrozzi”*;

CONSIDERATO che, con la stessa deliberazione G.C. n. 83/2015 sono state, altresì, individuate le aree ove **non è consentito** l’accesso ad animali da affezione (cani e gatti), e più precisamente:

1. Arenile **SIC MARINA di VASTO**;
2. Spiaggia libera **“AREA EVENTI”** Loc. Lung. Duca degli Abruzzi;

3. Spiaggia libera “**ZONA PONTILE**”
4. Zona Scogliera da “**Loc. TRAVE**” a “**Loc. VIGNOLA**”;
5. Spiaggia “**PUNTA PENNA**”;
6. Spiaggia “**LIBERTINI**”;
7. Spiaggia “**PUNTA ADERCI**”;

RITENUTO necessario determinare le aree di spiaggia libera in cui sarà consentito l’accesso degli animali di cui sopra, in maniera tale da non creare situazioni di contrasto con la corretta gestione ambientale del territorio, nel rispetto dell’esigenza di tutela igienico-sanitaria della popolazione;

RITENUTO, altresì, necessario disciplinare per il periodo estivo la presenza di cani e gatti sulle spiagge al fine di prevenire problematiche igienico-sanitarie conseguenti alla loro presenza su spiagge affollate;

VISTO l’art. 7, comma 4, dell’Ordinanza Balneare Regione Abruzzo, approvata con Determinazione Dirigenziale del Direttore del Dipartimento Territorio e Ambiente N. 104 del 08/04/2024, che dispone quanto segue:

“L’accesso degli animali da affezione in spiaggia è disciplinato dalla L.R. 17 aprile 2014, n. 19, e da eventuali Regolamenti Comunali (Nelle Aree e Riserve Marine Protette si applicano le norme contenute nei rispettivi regolamenti)”;

RIBADITO che, l’accesso e la permanenza degli animali da affezione, di cui sopra, è subordinato al rispetto della L.R. 17 aprile 2014, n. 19 e più precisamente:

art. 2, commi da 1 a 6 avente ad oggetto “Accesso alle spiagge”

1. L’accesso e la permanenza sulle spiagge degli animali di cui al comma 1, dell’art. 1, è subordinato al rispetto delle normative igienico-sanitarie. A tal fine il proprietario o il detentore deve essere munito di idonea certificazione sanitaria o del libretto di vaccinazioni;
2. Gli animali che non risultano in regola con le vaccinazioni non possono accedere alle zone a loro riservate;
3. è vietato l’accesso ai cani femmina durante il periodo estrale;
4. I proprietari o i detentori di cani non identificabili tramite microchip, tatuaggio di riconoscimento o altro documento idoneo, sono soggetti alle inerenti sanzioni amministrative;
5. Nel rispetto della sicurezza e della incolumità dei bagnanti, gli animali possono sostare entro il perimetro dell’ombrellone del proprietario o nelle immediate vicinanze dello stesso;
6. E’ comunque consentito l’accesso dei cani guida per le esigenze dei non vedenti;

art. 3, commi da 1 a 5 avente ad oggetto “Sorveglianza e norme igieniche”

1. Il proprietario o il detentore dell’animale ne garantisce lo stato di salute e di benessere e ne risponde direttamente;
2. Il proprietario o il detentore dell’animale rimuove immediatamente le deiezioni solide e provvede ad aspergere e dilavare quelle liquide con acqua, anche marina;
3. E’ **ESPRESSAMENTE VIETATA LA BALNEAZIONE DEGLI ANIMALI SU TUTTO IL TRATTO DI COSTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI VASTO AD ESCLUSIONE DELLO SPECCHIO ACQUEO PROSPICENTE LE PORZIONI DI SPIAGGIA LIBERA IDENTIFICATE PER LE QUALI E’ ESPRESSAMENTE CONSENTITO L’ACCESSO DEGLI ANIMALI**;
4. E’ interdetto agli animali l’accesso a piscine, docce, aree attrezzate per scopi ludici sempre che le predette zone siano delimitate e segnalate con appositi cartelli;
5. Al fine di garantire l’igiene dell’animale e la sua protezione dal caldo, devono essere predisposte aree dove poter rinfrescare gli animali;

art. 4, avente ad oggetto “Cartelli e spazi dedicati”

1. Negli stabilimenti balneari, nelle spiagge attrezzate e nelle spiagge libere attrezzate, sono affissi appositi cartelli contenenti le prescrizioni per l’accesso alle spiagge di cani e gatti e per la corretta convivenza con i bagnanti;

VISTO il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima);

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e ss.m.ii.;

VISTA la Legge 24 novembre 1981, n. 689 e il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 recante "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio" ai sensi dell'art. 1 della Legge 25 giugno 1999, n. 205;

VISTA la Determinazione Dirigenziale N. 104 del 08/04/2024 della Regione Abruzzo – Dipartimento Territorio e Ambiente;

Tutto ciò premesso

ORDINA

✓ Il DIVIETO DI ACCESSO ad animali da affezione (cani e gatti) nelle seguenti aree demaniali marittime di competenza del Comune di VASTO (CH) per LA STAGIONE BALNEARE 2024:

1. *Arenile **SIC MARINA di VASTO**;*
2. *Spiaggia libera "**AREA EVENTI**" Loc. Lungomare Duca degli Abruzzi;*
3. *Spiaggia libera "**ZONA PONTILE**";*
4. *Zona Scogliera da "**Loc. TRAVE**" a "**Loc. VIGNOLA**";*
5. *Spiaggia "**PUNTA PENNA**";*
6. *Spiaggia "**LIBERTINI**";*
7. *Spiaggia "**PUNTA ADERCI**";*

✓ Il divieto di balneazione su tutto il tratto di costa di competenza del Comune di Vasto ad esclusione dello specchio acqueo prospiciente le spiagge libere identificate per le quali è espressamente consentito l'accesso degli animali così come meglio individuate al punto 3) del presente provvedimento;

✓ Di CONSENTIRE l'accesso agli animali da affezione (cani e gatti), anche se muniti di guinzaglio, nelle seguenti spiagge libere:

1. Porzione di spiaggia libera di "**Mottagrossa**", in corrispondenza dello spazio adibito a parcheggio – direzione Nord, con fronte mare mt 100 e profondità media mt 12;
2. Porzione di spiaggia libera a Sud della foce del "**Torrente Lebba** ", con fronte mare mt 100 e profondità media mt 10;
3. Porzione di spiaggia libera presso "**La Bagnante**" (Parte finale Lungomare E. Cordella), con fronte mare mt 37 e profondità media mt 9;
4. Porzione di spiaggia libera presso Località **Buonanotte**, confinante a Sud con la concessione demaniale marittima "Hotel Montecarlo" e in direzione Nord con la concessione demaniale marittima "Hotel Perrozzi";

✓ Di consentire l'accesso dei cani guida per i non vedenti ed i cani muniti di brevetto per il salvataggio;

✓ Che sia predisposta idonea cartellonistica sia per le aree demaniali marittime in cui è consentito l'ingresso degli animali da affezione, che per le restanti aree demaniali marittime in cui non è consentito l'accesso agli animali da affezione (art. 4 L.R. 19/2014);

Nelle aree come sopra individuate, l'accesso e la permanenza degli animali da affezione di cui sopra è subordinato al rispetto alle norme elencate in premessa e riferite agli artt. 2-3-4 della L.R. 19/2014;

INFORMA CHE

L'inosservanza della presente Ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7/bis del D.L.gs n. 267/2000 e s.m.i.

I N C A R I C A

- è fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, delle Forze dell'Ordine e della Guardia Costiera, cui dovrà essere inoltrata, sono incaricati del controllo e dell'esecuzione della presente ordinanza;
- gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine e la Guardia Costiera, ognuno per quanto di competenza, per il rispetto ed esatta osservanza delle disposizioni emanate con il presente provvedimento;
- l'Ufficio Manutenzioni del Comune di collocare idonea cartellonistica, sia per le aree demaniali marittime in cui è consentito l'ingresso degli animali da affezione, che per le restanti aree demaniali marittime in cui non è consentito l'accesso agli animali da affezione;

D I S P O N E

- che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune;

A V V E R T E

Il presente atto potrà essere impugnato dagli interessati con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di pubblicazione, oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data della sua pubblicazione.

Il Sindaco
Francesco Menna

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Vasto. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

MENNA FRANCESCO in data 29/04/2024